

assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;

- nel 2020, nonostante un rallentamento degli interventi dovuto alla pandemia da COVID-19, la Toscana, con 42,6 donatori per milione di abitanti, si è confermata la regione con il più alto tasso di donazione (Fonte: Centro nazionale trapianti);

Rilevato che la tempestività e l'efficacia degli esiti del percorso trapiantologico sono assicurate dall'individuazione del centro trapianti più appropriato rispetto al bisogno terapeutico-assistenziale, anche favorendo l'intervento fuori regione, qualora necessario;

Preso atto che:

- in merito, la Regione Toscana, con la legge regionale 21 febbraio 2019 n. 12 (Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane), ha previsto che possano essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio fuori regione al fine di effettuare esami preliminari, tipizzazione tissutale ed iscrizione in lista, interventi di trapianto e di ritrapianto, nonché interventi conseguenti ad eventuali complicanze, oltre che controlli successivi;

- in Toscana, in coerenza con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale.), l'Organizzazione toscana trapianti (OTT), svolge compiti di programmazione e coordinamento dei percorsi clinico-assistenziali delle gravi insufficienze d'organo e delle attività regionali di donazione di organi e tessuti e di trapianto di organi, tessuti e cellule;

Evidenziato che:

- il trapianto d'organi è spesso l'unica terapia capace di salvare la vita di una persona e, al contempo, di consentire una completa ripresa delle ordinarie attività quotidiane;

- in particolare, le procedure di trapianto che coinvolgono i più piccoli producono un notevole impatto emotivo in tutto il tessuto familiare, già provato, in molti casi, dall'esperienza della malattia cronica fin dai primi giorni di vita;

Ricordato che:

- i residenti nella Regione Toscana che risultano proprietari di veicoli, in coerenza anche con le disposizioni contenute nella legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), sono tenuti a pagare la tassa automobilistica;

- sono esenti dal pagamento di tale tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 settembre 2003 n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), i veicoli adattati per la guida o il trasporto delle persone disabili, i cui adattamenti

per la guida, risultanti sulla carta di circolazione del veicolo, siano prescritti dalle preposte commissioni mediche ed annotati sulla patente speciale e i veicoli di proprietà di determinate categorie di soggetti disabili o della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico;

Ritenuto che sia opportuno, in continuità con la l.r. 12/2019, nella prospettiva di mostrare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei minori trapiantati e delle loro famiglie, attivarsi al fine di adottare, in occasione delle prossime variazioni di bilancio, misure volte ad esentare dal pagamento della tassa automobilistica le famiglie, che abbiano al loro interno un minore soggetto a trapianto;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, in occasione della prima variazione di bilancio utile, al fine di adottare le misure necessarie per esonerare dal pagamento della tassa automobilistica le famiglie, al cui interno ci sia un minore soggetto a trapianto, valutandone l'applicazione ad un solo veicolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. (Pubblicata sul B.U. n. 108 del 29 dicembre 2021). Avviso tecnico di errore materiale.

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 dicembre u.s., Parte Prima, n. 108, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, nell'articolato della stessa, dopo l'articolo 1, deve essere aggiunta la seguente intestazione:

**“CAPO II
Attività amministrative”**

D'ordine del Presidente
Il funzionario PO
Alessandro Tonarelli
